

# STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - DEL LAVORO - REVISIONE CONTABILE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

Genova, 14 gennaio 2022

Alla Spett.le  
Clientela

**Comunicazione n. 1 /2022**

## **IMPORTANTE- URGENTE**

### **Obbligo di integrazione fatture relativamente al bonus investimenti sull'acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi.**

Gentile Cliente,

ci riferiamo alla normativa **riguardante il credito d'imposta su nuovi investimenti disciplinato dalle leggi 160/2019 e 178/2020** che hanno trasformato, con decorrenza dall'anno 2020, la precedente normativa relativa alla disciplina del super o iper-ammortamento conseguente all'acquisto di beni materiali ed immateriali "**nuovi**", in crediti di imposta utilizzabili in compensazione.

Un obbligo strumentale al riconoscimento di tali crediti, **la cui mancanza pregiudica il riconoscimento del credito stesso**, consiste nella circostanza che le fatture di acquisto dei beni oggetto di agevolazione contengano l'indicazione che trattasi di acquisto di beni agevolabili ai sensi delle citate disposizioni di legge.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, come tale indicazione in fattura, qualora non sia stata indicata dal fornitore nel testo del documento, possa essere integrata dall'acquirente prima che vengano effettuati accessi e ispezioni da parte della Agenzia stessa. (vedasi risposte ad interpelli 438-439 del 5 ottobre 2020).

Avendo usufruito delle agevolazioni previste per gli investimenti in beni strumentali, in beni tecnologici e in beni immateriali, tale integrazione potrà essere effettuata sui documenti per i quali la dicitura non sia già stata inserita dal fornitore, mediante indicazione con inchiostro indelebile o con apposito timbro sulla stampa di una copia della fattura stessa ricevuta tramite SDI, o in caso di ricevimento della fattura cartacea sull'originale della stessa, delle seguenti descrizioni:

**per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2020:**

**Beni agevolabili ai sensi dell'art 1, c. 184-194, della L. 160 del 27/12/2019.**

**Per gli acquisti successivi a tale data:**

**Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, c. 1051-1063, della L. 178 del 30/12/2020.**

Tutti i documenti relativi agli investimenti effettuati devono essere così integrati e conservati, pena la perdita del credito fiscale utilizzato.

Si raccomanda l'attenta e puntuale osservazione delle indicazioni di cui sopra al fine di evitare recuperi fiscali.

Si resta a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

**STUDIO PICCO**

